

TRIBUNALE PENALE DI ASCOLI PICENO

Proc. pen. n. 2500/08 r.g.n.r. mod. 21

P.M. dott.ssa C. Piccioni

PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA

da sottoporre al GUP, EX ART. 446 C.P.P.

Noi sottoscritti avvocati Gianfranco Iadecola e Francesco Voltattorni, in qualità di procuratori speciali del sig. Mauro Scaramucci, nato ad Ascoli Piceno il 12/05/1965, imputato dei reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio in data 13/08/2014 in ordine alla quale è in corso la celebrazione dell'Udienza Preliminare, con prossima udienza fissata per il 14/09/2015, nell'ambito del procedimento penale in epigrafe, senza abdicazione o rinuncia ad ogni eccezione, impugnazione, contestazione e difesa, in caso di mancato perfezionamento dell'accordo e/o rigetto dell'istanza ex art. 446 cpp da parte del GUP,

**Premesso che**

A) Il presente procedimento, attiene a fatti tutti di bancarotta (fallimentare e concordataria) in relazione a condotte materiali esauritesi, al più tardi, nell'anno 2005, in larga parte già oggetto di indagine nell'ambito del procedimento penale n 3352/04 RG NR, contestate all'imputato in relazione alle procedure concorsuali in cui sono state coinvolte numerose società facenti capo alle holding SIGI srl e Vitawell SpA e società ad esse collegate e/o correlate (d'ora in avanti, per brevità, il **Gruppo**) ivi comprese le società di cui al procedimento penale 717/2015 RGNR (PM Dott. U Monti);

B) La valutazione della corposa imputazione formulata a carico del Sig. Mauro Scaramucci nel presente procedimento, ai fini del patteggiamento, non può prescindere dalla constatazione che la imponente inchiesta svolta dalla Procura, ha consentito di accertare che:

(i) Le condotte contestate a Mauro Scaramucci sono da collocare nel contesto di una situazione di dissesto del Gruppo, le cui origini e cause risalgono alla acquisizione da parte di Vitawell del c.d. *business* Jean Klebert, rivelatosi purtroppo disastroso (cfr Relazione ex

art. 33 Vitawell SpA, in atti) dal socio di minoranza Fineco capital sca.

(ii) L'acquisizione di quel *business* avvenne nel contesto e nel concorso delle circostanze di cui alla annotazione di PG della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno del Giugno del 2006 nel procedimento penale n 3902/04 RGNR, i cui atti fanno parte del presente procedimento (e nel cui ambito Mauro Scaramucci era iscritto come persona offesa del delitto di truffa pluriaggravata), definito dalla Procura con citazione diretta a giudizio dell'aprile 2009<sup>1</sup>. Il contesto dell'acquisizione ed i suoi effetti trovano ampia conferma nelle relazioni ex art. 33 dei curatori fallimentari di tutte le società fallite, in atti, come pure dallo stesso capo di imputazione (in cui sono contestate condotte collocate tutte nel biennio 2002-2004 e rari episodi del 2005) da cui si evince, inequivocabilmente, che il maggio del 2002 costituì un vero e proprio "spartiacque" nelle vicende del Gruppo: è infatti documentalmente dimostrato che, a monte, il Gruppo non mostrasse alcun segno di difficoltà o tensione finanziaria o economica e, del resto, non esisteva anche un solo arretrato nel pagamento di tasse, nel versamento di contributi, imposte, nel pagamento di stipendi, fornitori e/o banche;

(iii) Mauro Scaramucci e la sua famiglia non hanno mai detenuto, né detengono, società, conti correnti, beni di alcun genere all'estero e non hanno distratto alcunché in loro favore né alcuna contestazione loro mossa dalla Procura implica o presuppone o prefigura che lo scopo delle condotte loro contestate fosse quello di conseguire un loro arricchimento avendo anzi, costoro, sostanzialmente distrutto ogni loro avere, non esitando ad impegnarlo ed impiegarlo, finendo per perderlo, per il gruppo Vitawell.

(iv) Pur detenendo il controllo del gruppo Vitawell, affidato dal sistema bancario per quasi 100milioni di euro, la famiglia Scaramucci non aveva rilasciato alcuna fideiussione a garanzia delle linee di credito fino all'ottobre del 2003; a partire dall'ottobre del 2003 e fino al luglio del 2004, vale a dire a ridosso del conclamarsi del default del Gruppo, Mauro Scaramucci e la sua famiglia hanno firmato e rilasciato fideiussioni, prestato garanzie reali

1 Il procedimento fu definito dinanzi il Tribunale penale monocratico di Ascoli Piceno con sentenza di incompetenza per territorio, trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Milano ed ivi archiviato dal GIP, su conforme richiesta del PM, per intervenuta prescrizione.

su tutti gli immobili appartenenti ai componenti della famiglia, eseguito il versamento in favore di Vitawell di una imponente caparra<sup>\*</sup> e ciò dà ulteriormente conto della (forse irragionevole, valutata con il senno di poi, ma comunque genuina e sentita) certezza di agire nell'interesse del Gruppo, nell'intento e con la convinzione di riuscire a risanare la situazione di dissesto, generata dalla truffa a suo tempo patita da Scaramucci. Tali circostanze, tutte documentalmente risultanti<sup>2</sup>, costituiscono la chiave di lettura imprescindibile della totalità degli accadimenti del biennio 2002-2004 e sino al 2005 (non riflessi nelle contestazioni mosse dalla Procura): esse avevano, tutte, l'unico obiettivo di risanare il Gruppo e a tale unico obiettivo era asservita l'esigenza di procrastinare l'emersione dello stato di dissesto. Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che in nessuna annotazione di PG in atti è mai stato contestato a Mauro Scaramucci e alla sua famiglia di aver compiuto anche solo una delle operazioni loro contestate a scopo di proprio profitto e/o a scopi diversi dalla necessità di "far fronte alla crisi di liquidità del gruppo" (cfr capo 1 dell'imputazione, sintesi globale delle contestazioni mosse a Scaramucci). Come pure è noto e documentalmente risultante che ogni apparente uscita finanziaria verso la famiglia Scaramucci, ivi compresi i flussi contestati nel capo 8 dell'imputazione (SIGI), ha generato flussi in ingresso verso il Gruppo, con uso anomalo dei fidi bancari, volto a generare disponibilità finanziarie laddove se ne presentava la necessità, nel contesto di un ampio e purtroppo non andato a buon fine, tentativo di salvataggio del Gruppo. Tanto è vero che, giova ribadirlo: (i) la complessiva valutazione dei flussi finanziari fra le società in procedura evidenzia entrate superiori alle uscite; (ii) l'imponente indagine svolta dalla Procura non ha consentito di rintracciare, in capo alla famiglia Scaramucci, fondi e/o riserve e/o proprietà e/o depositi occulti.

Tutto quanto sopra rilevato, risultante dagli atti del procedimento penale 2500/08 RGNR, se pure non vale ad escludere la configurabilità astratta dei reati attribuiti dalla Procura

<sup>2</sup> Annotazioni di Polizia Giudiziaria e relazioni Commissari e Curatori, in atti

<sup>3</sup> *\* Trattasi di una caparra di un milionecinquecentomila euro versati pochi giorni prima del dissesto di Vitawell da una società neocostituita della mia famiglia per finalizzare, in accordo con il socio Fineco Capital, un'operazione (denominata operazione Joyness) di riacquisto (con l'appoggio finanziario del fondo Handerson e di alcune banche) di parte degli asset di Vitawell (Tonic, Terme di Montecatini, e Messegùe). L'operazione era finalizzata al salvataggio di Vitawell con l'apporto di 30 milioni di euro di liquidità e a dividere il destino della mia famiglia da quello di Fineco Capital. L'operazione non si è conclusa per volontà di Fineco Capital che tramite i suoi consiglieri in Vitawell mi ha revocato (la delibera di CDA per procedere esisteva già) il loro necessario assenso per perfezionare l'operazione come ritorsione per aver svalutato in sede di approvazione del bilancio di 32 milioni di euro i valori legati alla truffaldina operazione di acquisto del business Jean Klebert del 22/05/2002.*

a Mauro Scaramucci, anche per come la Cassazione maggioritaria interpreta il delitto di bancarotta, giammai potrebbe essere trascurato, in ottica di patteggiamento, perché di sicuro ed assoluto rilievo sotto il triplice profilo, della individuazione del reato più grave ex art. 81 cp, ai fini della dosimetria della pena, ai fini del riconoscimento e bilanciamento delle circostanze, con necessaria prevalenza delle attenuanti, sulle contestate aggravanti ed applicazione delle riduzioni consentite dalla legge, nel massimo:

D) Si è, in definitiva, chiamati a stabilire quale pena debba essere inflitta ad una persona che ha commesso molti rilevanti errori, per altro all'età di soli 37 anni (oggi ne ha compiuti 50), nel contesto della gestione di una situazione di dissesto non causata da lui, unicamente con l'intento di tentare di salvare il Gruppo, senza trarre alcun vantaggio per sé e la sua famiglia ed anzi, finendo con il distruggere, sacrificandolo per il Gruppo, anche l'intero patrimonio personale e della propria famiglia, costruito in oltre 30 anni di duro lavoro, sino all'ultimo, estremo tentativo di ristrutturazione del luglio del 2004 (c.d. "operazione Joyness", ben descritta nella relazione ex art. 33 del Curatore fallimentare della Vitawell SpA e di cui alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno -Dott. M. Bartoli- in data 24/01/2011, relativa alla nota vicenda "Montecatini" che ha mandato assolto Scaramucci con la formula più ampia).

Mauro Scaramucci, giova ribadirlo, non ha mai negato le sue responsabilità, sia pure solo nei termini di cui sopra.

Ciò nonostante, egli, che ha già affrontato 3 processi penali<sup>\*</sup>, ma è ad oggi incensurato, intende, anche attraverso il patteggiamento, tentare di voltare pagina e riprendere in mano il corso della sua vita, non avendo le energie, la forza e i mezzi per affrontare anche questo processo.

#### IMPUTAZIONI – CONTINUAZIONE - BILANCIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

Considerata la assoluta evidenza della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 cpv cp in relazione alla totalità delle contestazioni, rilevato che fra i contestati delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale fallimentare e concordataria debbano ritenersi più gravi i primi e

\* *processi durati 10 anni nei quali sono sempre stato assolto perchè il fatto non sussiste e quindi con la più ampia formula di legge.*

che, fra questi, va considerato più grave quello che reca la contestazione del maggior numero di aggravanti e, a parità di gravità della contestazione, debba procedersi alla determinazione della pena muovendo da quello, fra i reati più gravi, commesso per primo, nel caso di specie si addivene alla individuazione del delitto contestato al capo 9 dell'incolpazione (la bancarotta fallimentare fraudolenta pluri-aggravata relativa alla società Sport Partners spa), quale reato più grave ex art. 81 cpv cp. Giova evidenziare, che tale contestazione è da ritenersi "più grave" anche in concreto, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cp: ciò sia avuto riguardo ai "numeri" espressi dal fallimento sia alla circostanza che la società Sport Partners, per come è formulata l'intera imputazione, ben può definirsi una vittima collaterale del solo fatto della sua appartenenza al Gruppo, essendo stata coinvolta, per ciò solo, nel tentativo di procrastinare l'emersione del dissesto di esso, nella convinzione, nelle more, di giungere a risanarlo.

§§§§§

Per tutti i motivi esposti e per quanto esposto in premessa, parte integrante, sostanziale ed inscindibile della Proposta, visto l'art. 133 cp, ritenuto, per tutte le ragioni di cui al presente atto e risultanti tutte documentalmente dagli atti del fascicolo del PM, che all'imputato vadano riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e che le riduzioni spettanti vadano applicate nel massimo consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 446 c.p.p., sottoponiamo alla SV, per il consenso di cui al co 2 dell'art. 446 cpp, la presente

#### PROPOSTA

di definizione del procedimento penale in epigrafe con applicazione al Sig. Mauro Scaramucci della pena finale di anni 4 e mesi 3 di reclusione, così determinata:

*Pena base per il delitto di cui ai capi 9 e 1 (quanto al n. 11 dell'elenco, Sport Partners SpA) dell'imputazione: anni 6, mesi 8, gg 8 di reclusione e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ridotta di 1/3, ex art 62 bis cp, ad anni 4, mesi 5, gg 15 di reclusione;*

*-riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, letto l'art. 81 cpv cp e tenuto conto dei criteri di cui all'art 133 cp, la pena di cui sopra dovrà essere:*

*-aumentata di mesi 5 per il delitto di cui ai capi 2 e 1 (quanto al n. 14 dell'elenco, Vitawell SpA) dell'imputazione;*

*-aumentata di mesi 4 per il delitto di cui ai capi 3 e 1 (quanto al n. 15 dell'elenco, Wellbeing Real Estate srl – WRE srl) dell'imputazione;*

*-aumentata di mesi 2 per il delitto di cui ai capi 4 e 1 (quanto al n. 16 dell'elenco, Well Net SpA) dell'imputazione;*

*-aumentata di mesi 3 per il delitto di cui ai capi 6 e 1 (quanto al n. 1 dell'elenco, Cosmetica Integrata srl, ex Jean Klebert SpA) del capo di imputazione;*

*-aumentata di mesi 1 e gg 15 per il delitto di cui ai capi 5 e 1 (quanto al n. 4 dell'elenco, J Holding SpA)*

*-aumentata di mesi 1 per il delitto di cui ai capi 7 e 1 (quanto al n. 5 dell'elenco, Jean Klebert Professional SpA – JKP SpA) del capo di imputazione;*

*-aumentata di mesi 2 per il delitto di cui ai capi 8 e 1 (quanto al n. 7 dell'elenco, SIGI SpA) dell'imputazione;*

*-aumentata di mesi 4 e gg 15 di reclusione, vale a dire quindici giorni per ciascuna residua contestazione di bancarotta di cui al capo 1 dell'imputazione, anche in ragione del ruolo attribuito dalla Procura a Mauro Scaramucci, relativamente alle società: E-Well in liquidazione (n. 2 dell'elenco), Fitness Investment srl (n. 3 dell'elenco), Nuovi Investimenti srl (n. 6 dell'elenco), SINTESI spa (n. 8 dell'elenco), Sport Investment 2 srl (n. 9 dell'elenco), Sport Investment 4 srl in liquidazione (n. 10 dell'elenco), TEGIA srl (n. 12 dell'elenco), VITAL srl (n. 13 dell'elenco)*

*e così per una pena complessiva di anni 6, mesi 4 e gg 15 di reclusione che, applicata la riduzione di 1/3 per la scelta del rito, conduce alla pena finale di anni 4 e mesi 3 di reclusione; e con applicazione dell'art. 1 L 241/2006: tenuto conto del fatto che i delitti di cui ai capi 9 e 1 (quanto al n. 11 dell'elenco, Sport Partners SpA). 3 e 1 (quanto al n. 15 dell'elenco, Wellbeing Real Estate srl – WRE srl). 6 e 1 (quanto al n. 1 dell'elenco.*

Cosmetica Integrata srl, ex Jean Klebert SpA), 7 e 1 (quanto al n. 5 dell'elenco, Jean Klebert Professional SpA - JKP SpA) del capo di imputazione, sono anteriori al 02/05/2006, tenuto conto che nessuno dei delitti di cui sopra è ostativo alla applicazione dell'indulto e che non ricorre alcuna ragione ostativa, tanto oggettiva che soggettiva, considerato che le pene previste per ciascun reato sono analiticamente indicate nella proposta e che pertanto è applicabile l'indulto di cui alla L. 241/2006, con la sentenza la pena patteggiata dovrà essere dichiarata condonata, ai sensi dell'art. 1 L. 241/2006, fino alla concorrenza di anni 3 di reclusione.

Con osservanza

(Avv. Francesco Voltattorni)



(Avv. Gianfranco Iadecola)

**IL PM**

Letto l'atto che precede, PRESTA IL CONSENSO SULL'INTERA PROPOSTA

Ascoli Piceno, \_\_\_\_\_

IL PM

*Il PM, esercitata la libertà di applicazione pena ex art. 666 c.p.p.,  
votando esprime il trattamento riservato, esprime il proprio consenso*

*11. P. 2015*

IL PROCURATORE della REPUBBLICA  
Distretto di Ascoli Piceni - Sost.



IL PROCURATORE della REPUBBLICA  
Michele Renzo

